

Sentenza Cassazione Penale Sezione VI n. 12696 del 2 dicembre 2008
Depositata il 20 marzo 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERPICO Francesco - Presidente
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:

- 1) T.P. N. IL (OMISSIS);
- 2) TI.PA. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 23/02/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. Selvaggi E. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di T.P. e per il rigetto di quello di Ti.Pa.;
udito il difensore, avv. Vaccaro V. della p.c. ANDI, che ha concluso per la conferma della sentenza;
uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Vulcano L. e avv. De Angelis R. che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1- La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 23/2/2007, confermava quella in data 3/6/2005 del Tribunale di Arezzo - sezione di Montevarchi -, che aveva dichiarato P. e Ti.Pa. colpevoli del reato di cui *all'art. 348 c.p.* - per avere, in concorso tra loro, essendo il primo odontotecnico e il secondo medico-chirurgo non iscritto all'albo degli odontoiatri, esercitato abusivamente la professione odontoiatrica, gestendo in (OMISSIS), dal (OMISSIS), uno studio dentistico - e li aveva condannati a pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo e Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

La Corte territoriale evidenziava che l'addebito mosso a T. P. aveva trovato puntuale riscontro probatorio nella testimonianza di D.F.S., che aveva avuto modo di constatare direttamente interventi del predetto su pazienti, e in quanto constatato dai Carabinieri del NAS che, nel corso della visita ispettiva del (OMISSIS), avevano sorpreso il citato T. intento a svolgere attività odontoiatrica (testimonianza m.llo S.).

Il Giudice di merito, poi, dato atto, quanto a Ti.Pa., che pacificamente costui aveva svolto attività di odontoiatra, riteneva abusivo il relativo esercizio, non essendo il predetto laureato in odontoiatria e iscritto nel relativo albo e non avendo optato, in quanto medico chirurgo, avvalendosi della facoltà attribuitagli in via transitoria dalla normativa comunitaria recepita nell'ordinamento italiano, per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri;

l'istituzione, in adempimento di precise direttive comunitarie, della laurea in odontoiatria e del relativo albo impediva al medico generico di potere esercitare, in forza del titolo posseduto, la professione di odontoiatra, che implica una specializzazione di settore ben più approfondita delle cognizioni in tema di stomatologia proprie del medico generico.

2- Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.

T.P. ha denunciato il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento e alla valutazione delle risultanze probatorie, prive di affidabilità e non sempre univoche: la teste D.F., avendo in corso un contenzioso con lo studio dentistico, certamente era stata animata da uno spirito reattivo di astio e di rivalsa; non erano state prese in considerazione altre testimonianze a lui favorevoli.

Ti.Pa. ha dedotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della stessa:

egli si era limitato ad esercitare legittimamente, sulla base delle cognizioni proprie del medico chirurgo, l'attività odontostomatologica e non si era mai avvalso del titolo di odontoiatra; pur non potendosi negare il principio della autonomia della professione di odontoiatra da quella di medico chirurgo, è innegabile, alla luce della normativa comunitaria e di quella interna, una interdisciplinarietà tra le due professioni; per valutare la legittimità o meno dell'attività da lui praticata, doveva aversi riguardo alla normativa comunitaria e interna che disciplina la professione del medico chirurgo; la disattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia per i medici chirurghi non è elemento dirimente per escludere costoro dall'esercizio della relativa professione; l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria non preclude al medico generico di occuparsi di odontostomatologia, che è branca tipica del medico, il quale ha cognizioni più approfondite dell'odontoiatra sul piano delle implicazioni che un determinato intervento può comportare; l'art. 19 bis della direttiva comunitaria 2001/19 e il *D.Lgs. n. 386 del 1998*, nel dettare la disciplina derogatoria per i medici immatricolati all'Università dal (OMISSIS), confermerebbero la legittimità dell'attività esercitata dal medico generico in ambito odontostomatologico;

2) vizio di motivazione in ordine ai confini tracciati tra odontostomatologia e odontoiatria;

3) vizio di motivazione in ordine all'invocata applicazione dell'art. 5 c.p. così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/'88 (ignoranza inevitabile della legge penale).

Entrambi i ricorrenti, inoltre, hanno sollecitato la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili e, quanto al merito delle stesse, la riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento.

2a- I ricorrenti direttamente e il loro difensore hanno depositato memorie, con le quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi atti d'impugnazione.

3- Il ricorso di T.P. è inammissibile, in quanto le doglianze in esso articolate si risolvono in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, la quale, in stretta aderenza alle emergenze processuali e senza incorrere nel vizio della contraddittorietà o in quello della manifesta illogicità della motivazione, da esaustivo conto delle ragioni che giustificano il giudizio di colpevolezza al quale perviene: l'imputato, all'epoca dei fatti semplice odontotecnico, aveva gestito, insieme al figlio Paolo, uno studio dentistico in (OMISSIS) ed aveva personalmente effettuato pratiche proprie dell'odontoiatra su pazienti che a detta struttura si erano rivolti;

tanto era chiaramente emerso dalla testimonianza, ritenuta motivatamente attendibile, di D.F.S. e soprattutto dagli accertamenti espletati dai Carabinieri del NAS in occasione di visite ispettive effettuate presso lo studio dentistico. La Corte di merito, nel valutare la posizione dell'imputato, ha preso in considerazione quegli elementi di fatto ritenuti rilevanti, disattendendone implicitamente altri, ritenuti poco affidabili o comunque non incompatibili con i primi, sicchè priva di consistenza si rivela la doglianza del ricorrente circa l'asserita omessa valutazione di elementi a lui favorevoli.

E' pacifico che all'odontotecnico, in virtù del *R.D. n. 1334 del 1928, art. 11* sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è vietato qualsiasi rapporto diretto con il paziente, essendo unicamente autorizzato a costruire apparecchi di protesi dentaria o comunque funzionali alla cura di altre eventuali patologie del cavo orale sotto le precise indicazioni e direttive fornite

dall'odontoiatra, il solo abilitato a visitare il paziente, per verificarne le condizioni e le esigenze di cura e per intervenire sullo stesso.

4- Infondato è il ricorso di Ti.Pa..

Osserva, innanzi tutto, la Corte che la contestazione mossa ad entrambi gli imputati è di avere gestito, "in concorso tra loro", uno studio dentistico, nel quale svolgevano abusivamente l'attività di odontoiatri, essendo T.P. un semplice odontotecnico e non essendo Ti.Pa., pur in possesso della laurea in medicina, iscritto all'albo professionale degli odontoiatri.

Ciò posto, è evidente che tale plurisoggettività si è concretizzata in una coordinazione finalistica delle forze e in un legame psicologico tra i due concorrenti, con l'effetto che questa coordinazione e questo legame hanno certamente facilitato, sul piano operativo, la realizzazione dell'attività illecita, che va unitariamente considerata e addebitata.

Il concorso di Ti.Pa., pertanto, è anche nell'abusivo esercizio della professione posto in essere materialmente dal padre, avendo consentito a costui, nell'ambito dell'organizzazione dello studio dentistico così come congiuntamente voluta, di intervenire direttamente sui pazienti.

La condotta dell'imputato, inoltre, è penalmente censurabile sotto il profilo ben più pregnante evidenziato dai Giudici di merito, il cui discorso giustificativo a supporto del formulato giudizio di colpevolezza è sostanzialmente corretto, perchè aderente alla normativa che disciplina la professione dell'odontoiatra ed ancorato alla concreta situazione di fatto accertata, e resiste quindi alle censure articolate in ricorso.

Devesi riassuntivamente osservare quanto segue.

La *L. 24 luglio 1985, n. 409*, in attuazione delle direttive comunitarie n. 686/78 e n. 687/78, istituisce ufficialmente la professione sanitaria di odontoiatra, distinta da quella di medico chirurgo, e prevede che può essere esercitata "da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di stato, nonchè dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico" (art 1). L'art. 4, citata Legge istituisce presso ogni Ordine dei medici chirurghi un separato albo professionale per l'iscrizione degli esercenti la professione di odontoiatra, prevedendo che l'iscrizione a tale albo "è incompatibile con l'iscrizione ad altro albo professionale".

Si è chiaramente di fronte, quindi, a una attività professionale cd. "protetta", nel senso che alla medesima sono riservati in via esclusiva determinati compiti specificamente descritti nell'art. 2, richiamata Legge (diagnosi e terapia della malattie e anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè prevenzione e riabilitazione odontoiatriche), e il relativo esercizio è condizionato all'iscrizione in apposito albo.

La *L. 31 ottobre 1988, n. 471* introduce una sanatoria per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici compresi tra il (OMISSIS) e abilitati all'esercizio professionale, offrendo loro la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri "ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla *L. 24 luglio 1985, n. 409, art. 2*", facoltà esercitabile entro il (OMISSIS).

Una decisione, però, della Corte di Giustizia Europea del 1995 condanna l'Italia per avere violato, con la *L. n. 471*, la direttiva CEE n. 687/78, consentendo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di medici generici, che non dispongono di una formazione corrispondente ai criteri enunciati all'art. 1 della direttiva. Segue, pertanto, da parte del Governo italiano una lunga attività di mediazione che porta all'approvazione della *L. 13 dicembre 1998, n. 386*, che, abrogando quella n. 471/88, consente ai laureati in medicina e chirurgia, immatricolati tra il (OMISSIS), di iscriversi all'albo degli odontoiatri ed esercitare la professione, previo superamento di una specifica prova attitudinale di contenuto formativo in sintonia perfetta con le disposizioni della direttiva comunitaria sugli odontoiatri del (OMISSIS).

Tale evoluzione normativa, anche in tema di sanatoria di situazioni pregresse, offre una ulteriore conferma che la professione di odontoiatra rientra tra quelle "protette" e il suo esercizio è condizionato all'iscrizione del professionista, in possesso del richiesto titolo e della relativa

abilitazione, nell'apposito albo istituito con la *L. n. 409 del 1985*. Il carattere assorbente e decisivo degli argomenti esposti porta a concludere che Ti.P., medico chirurgo, non essendo pacificamente iscritto - all'epoca dei fatti - nell'albo degli odontoiatri, si è reso responsabile del reato di esercizio abusivo della relativa professione. Il difetto del predetto imprescindibile presupposto formale, che persegue lo scopo d'individuare quali siano le persone autorizzate ad esercitare la professione di odontoiatra, toglie rilievo ad ogni considerazione sostanzialistica circa l'esistenza di punti di contatto e di sovrapposibilità tra le cognizioni scientifiche del medico chirurgo e quelle del dentista. E' il caso di precisare che non può operare, nella specie, l'invocato principio della scusabilità all'ignorantia legis inevitabile (*art. 5 c.p.*, letto nella versione conseguente alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 364/'88). Ed invero, non sono emerse circostanze oggettive, che possano avere determinato nell'agente l'ignorantia legis circa l'illiceità del comportamento tenuto; nè le conoscenze e le capacità dell'agente, rapportate al suo grado di cultura e alla sua particolare qualifica professionale, possono giustificare l'error iuris. Si vuole, in sostanza, sottolineare che l'imputato era ben conscio della problematica di cui si discute e della tesi privilegiata dall'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui operava, con la conseguenza che il semplice dubbio sulla possibile illiceità del fatto non può far venire meno la responsabilità per il comportamento tenuto.

L'incensurabilità del giudizio di colpevolezza degli imputati si riverbera anche sulle statuizioni civili adottate in sede di merito, che non rivelano aspetti di palese iniquità. 5- Conseguente, di diritto, la condanna di entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile ANDI e liquidate nella misura precisata in dispositivo.

T.P. va, altresì, condannato al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di T.P.. Rigetia il ricorso di Ti.Pa.. Condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle in favore della parte civile ANDI, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari oltre IVA e CPA. Condanna inoltre T.P. al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009